



Provincia della Spezia
Medaglia d'oro al valor militare

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore Politiche Economiche, Sociali e del Lavoro

DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30.10.2007 PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON LINE

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2007, **il Decreto Interministeriale del 30.10.2007 con il quale si stabiliscono le nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie on-line** (assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro) **da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati.**

Il Decreto entra in vigore dall'11 gennaio 2008.

Il Decreto Interministeriale approva i nuovi modelli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro pubblici e privati.

Sono adottati i seguenti moduli:

"**Unificato Lav**" per le comunicazioni dei datori di lavoro privati (ivi compresi quelli agricoli), gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni relative all'instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione di rapporto di lavoro;

"**Unificato Somm**" per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione di manodopera;

"**Unificato Urg**" per le comunicazioni di assunzione effettuate nei casi di urgenza connessa ad esigenze produttive;

"**Unificato VARDatori**" per le comunicazioni di variazione della ragione sociale nonché di trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

N.B. I moduli adottati con il Decreto Interministeriale sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni obbligatorie. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (11.01.2008) sono infatti abrogati il Decreto del Ministero del Lavoro del 20.12.1995 relativo all'adozione del **modello C/ASS** ed il Decreto del Ministero del Lavoro del 1.9.1999 relativo all'adozione del modulo denominato "**Modello Unificato – Temp**" (per le agenzie di lavoro temporaneo). Pertanto le eventuali **comunicazioni effettuate utilizzando moduli diversi** da quelli adottati ai sensi del decreto citato **non sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto** medesimo.

L'obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008; fino a tale data la pluriefficacia delle comunicazioni (ovvero la validità delle stesse ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi) - sancita dall'art. 5 del decreto medesimo - **si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici** (art. 8).

I moduli trasmessi per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

In caso di **mancato funzionamento dei servizi informatici** (sia della Regione che dell'utente) i soggetti obbligati ed abilitati dovranno comunque effettuare una **comunicazione sintetica d'urgenza** utilizzando il modulo "**Unificato Urg**" ed inviandolo al **FAX SERVICE** nazionale (848 800 131) ovvero ai fax server regionali, ove istituiti. Resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria telematica al servizio competente nel primo giorno utile successivo (da identificare con il momento nel quale viene ripristinato il malfunzionamento).

I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una **ricevuta elettronica** che attesta l'avvenuta trasmissione, indicante **la data e l'ora di ricezione** nel rispetto della normativa vigente: **tale ricevuta fa fede**, salvo prova di falso, **per documentare l'adempimento di legge**. Infatti **ogni singola comunicazione** inviata viene **contrassegnata** con un **codice univoco a livello nazionale** che ne consente la puntuale **identificazione**.

In caso di mancato funzionamento del servizio informatico regionale l'anomalia dovrà essere attestata dai servizi competenti. In caso di mancato funzionamento del sistema informatico del soggetto abilitato dovrà essere cura dell'utente interessato documentare le cause del non funzionamento.

DATORI DI LAVORO DOMESTICO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 2/2009 (di conversione del D.L. 185/2008) **a decorrere dal 29 gennaio 2009 è stato abrogato l'obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai Servizi per l'Impiego l'assunzione, la cessazione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro del personale domestico: tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse all'INPS**. A tal fine devono essere utilizzati i **nuovi moduli** allegati alla Circolare INPS n. 20 del 17.02.2009 che fornisce anche le relative istruzioni per la compilazione (tali moduli possono essere scaricati anche dalla stessa pagina di questo sito alla voce **Nuova Modulistica**).

La Circolare INPS stabilisce che, per **l'iscrizione** e le eventuali variazioni, il datore di lavoro domestico può, in modo semplificato:

- avvalersi del **contact center**, al numero **803.164**, fornendo telefonicamente i dati necessari;
- utilizzare l'apposita procedura **internet** di compilazione e invio **on-line** disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it);
- utilizzare il **modulo cartaceo** per la presentazione o l'invio alle sedi.

Quale data certa di comunicazione l'INPS assumerà quella risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui la comunicazione è stata ricevuta. In caso di invio della comunicazione a mezzo del servizio postale farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a **prestazioni di lavoro di tipo accessorio** – tipologia contrattuale introdotta dalla Legge n. 30/2002, riformata dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, utilizzabile anche per il lavoro domestico - **la prestazione sarà disciplinata attraverso la consegna dei c.d. "voucher", che contengono il valore retributivo e contributivo verso INPS ed INAIL**. In questi casi non sarà quindi necessario procedere alla denuncia di assunzione secondo le modalità indicate.

Al fine di evitare sanzioni per i datori di lavoro domestici che, nelle more delle disposizioni attuative, avessero inviato le comunicazioni ai Servizi per l'Impiego, il **Ministero del Lavoro** - con **Nota Circolare del 16.02.2009** - ha confermato che tali comunicazioni sono valide e dovranno essere trasmesse dai Servizi Informatici Regionali al nodo di coordinamento nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro al fine di garantire la pluriefficacia verso l'INPS e l'INAIL. Si sottolinea, altresì, che dall'emanazione della suddetta circolare le comunicazioni devono essere inviate all'INPS.

SOGGETTI OBBLIGATI E ABILITATI

Sono **soggetti obbligati** a presentare le comunicazioni obbligatorie:

a) i **datori di lavoro privati**: la categoria comprende qualsiasi persona (fisica e giuridica) titolare del rapporto di lavoro, che abbia un'unità locale sul territorio italiano (senza alcuna eccezione di natura giuridica, di settore economico, di dimensione o di sede). Sono compresi:

- il committente (lavoro parabubordinato);
- il preponente (contratto di agenzia e di rappresentanza);
- l'associante (associazione in partecipazione agli utili);
- il soggetto ospitante (tirocini e altre esperienze assimilate) - si precisa, però, che nulla vieta che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore.

b) le **Pubbliche Amministrazioni** (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001): le Amministrazioni dello Stato, compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative; le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP); le Camere di Commercio; gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l'Aran e le Agenzie finanziarie.

c) gli **Enti pubblici economici**: ovvero quegli enti pubblici che operano nel campo della produzione di beni e servizi, per i quali si applicano le norme dell'impresa privata.

d) le **Agenzie di somministrazione**.

Si intendono **soggetti abilitati** a presentare le comunicazioni obbligatorie:

- **i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni**, qualora effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
- **le agenzie di somministrazione**, qualora effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni relative ai lavoratori somministrati;
- **i consulenti del lavoro** abilitati, ai sensi degli artt. 1-2 della Legge 12/1979, a compiere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell'art. 9 della medesima legge;
- **gli avvocati e i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali**, sempre secondo quanto previsto dalle norme sopra citate. Per

- essi costituisce prerequisite l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del territorio in cui intendono svolgere tale attività;
- i servizi istituiti presso **le associazioni di categoria delle imprese artigiane**, nonché delle **piccole imprese**, anche in forma cooperativa;
 - **le associazioni di categoria delle imprese agricole**;
 - **le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro**;
 - **le agenzie per il lavoro**, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione;
 - **i soggetti ospitanti (o promotori) di tirocini**.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

L'invio telematico potrà essere effettuato con due differenti modalità:

- a) compilando i "moduli" on line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l'utente è abilitato ad operare;
- b) inviando un file XML (i cui contenuti e modalità di predisposizione sono indicati nell'allegato E del decreto) direttamente ai servizi informatici. Il file XML contiene una sola comunicazione. Sarà altresì possibile inviare un file formato ZIP contenente più file XML con un limite massimo di dimensione pari a 5 Mbyte. Qualora l'invio della comunicazione venga effettuato tramite un file XML questo deve contenere come "**data di invio**" la data in cui viene inviato il file XML e come "**codice comunicazione**" una stringa di 16 zeri. La "data di invio" viene attribuita dal sistema all'atto della ricezione del file XML o della comunicazione on line. Ad ogni singola comunicazione inviata viene attribuito dal servizio informatico un codice identificativo univoco a livello nazionale (**codice comunicazione**). Esso viene rilasciato contestualmente alla ricezione di avvenuta comunicazione.

Per poter adempiere agli obblighi di **comunicazione ciascun soggetto obbligato e abilitato deve accreditarsi e registrarsi presso i servizi informatici ove è ubicata la sede di lavoro**, secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Le agenzie di somministrazione devono adempiere agli obblighi di comunicazione relativi ai lavoratori assunti e impiegati con contratto di somministrazione attraverso i servizi informatici dove sono ubicate le loro sedi operative. Al momento dell'accREDITAMENTO il soggetto abilitato deve autocertificare il possesso dei titoli che lo autorizzano ad agire per conto del datore di lavoro obbligato, fatte salve le eventuali verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da parte del servizio competente. In un apposito quadro dei "moduli" di comunicazione - denominato "DATI INVIO" - il soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, deve farsi identificare indicando la categoria di appartenenza ed il proprio codice fiscale.

Per quanto riguarda la **Regione Liguria** il **sistema informatico regionale è stato attivato il 1° marzo**; a partire **dal 15 gennaio è stato attivato il relativo servizio per l'accREDITAMENTO**: vedi pagina internet del sito regionale <http://www.regione.liguria.it/co/> in cui sono state pubblicate le modalità per accreditarsi al sistema di comunicazioni informatiche della Regione Liguria.

ACCENTRAMENTO

L'accentramento invio comunicazioni è un servizio per lo snellimento delle procedure amministrative che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale mette a disposizione dei datori di lavoro e dei soggetti abilitati che operano su due o più regioni. L'accentramento dell'invio consente, infatti, ai soggetti obbligati e abilitati di **scegliere ed utilizzare esclusivamente**, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, **un solo Sistema Informativo Regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie**, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale.

I datori di lavoro, che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi, hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro. La facoltà di accentrare l'invio delle comunicazioni presso un Servizio Informatico Regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario.

I soggetti abilitati, che rientrano nel quadro normativo della Legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale.

Le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni scegliendo un servizio informatico regionale tra quelli ove è ubicata una delle loro sedi operative.

L'accentramento è consentito previa comunicazione al Ministero del Lavoro con le modalità operative indicate nella pagina internet dedicata alle comunicazioni obbligatorie <http://www.lavoro.gov.it/co> - alla voce **ACCENTRAMENTO**. L'elenco dei datori di lavoro che scelgono l'accentramento sarà pubblicato nella medesima sezione del sito.

N.B. L'accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti di lavoro per i quali, a livello regionale, possono essere definiti moduli integrativi al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (come ad esempio il contratto di **Apprendistato**). In tali casi l'adempimento dell'obbligo si verifica secondo le modalità previste da ciascuna Regione, fermo restando l'utilizzo degli Standard tecnici definiti dal Decreto Interministeriale per le informazioni comuni a tutti i servizi informatici. Si precisa però che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 133/2008, i datori di lavoro che devono comunicare un apprendistato erogato in modalità esclusivamente "aziendale" potranno accentrare tutte le comunicazioni obbligatorie in un solo sistema informatico regionale con le modalità già definite nella Nota Circolare del 21 dicembre 2007 (Nota del Ministero del Lavoro del 17.09.2008).

DISCIPLINA SPECIALE PER "LA GENTE DI MARE"

Il Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2008 sulle comunicazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro marittimi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, ha introdotto il sistema delle **comunicazioni on-line anche per i datori di lavoro marittimo**, allo stesso modo di quanto già adottato per gli altri settori economici. Pertanto, a decorrere dal **1° agosto 2008**, tutti gli armatori e le società di armamento dovranno comunicare le assunzioni, le trasformazioni, le proroghe e le cessazioni con un unico modello, denominato "**UNIMARE**", valido su tutto il territorio

nazionale. Per accedere al sistema telematico occorre compilare il form di registrazione alla pagina internet del Ministero del Lavoro <http://www.unimare.lavoro.gov.it>

PLURIEFFICACIA

Come anzidetto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del Decreto Interministeriale in esame, **nel periodo transitorio (ovvero fino al 1° marzo 2008) acquistano immediata pluriefficacia solo le comunicazioni inviate per il tramite dei servizi informatici** e non quelle inviate con altri strumenti.

Di seguito l'elenco ed il riferimento normativo delle comunicazioni che, per effetto dell'applicazione della pluriefficacia, non dovranno più essere effettuate agli organismi competenti:

- comunicazione INAIL, ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 38/2000;
- comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006 n. 81;
- comunicazione alla Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione (UNI) - dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, ai sensi dell'art. 22, comma 7, T.U. D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge 189/2002 e dal D.P.R. 394/1999. Il Ministero dell'Interno, con nota del 29.01.2008, ha precisato che **permane comunque l'obbligo per il datore di lavoro di trasmettere allo Sportello Unico il contratto di soggiorno ("mod. Q")** nei casi in cui sia prevista la stipula dello stesso;
- comunicazione all'ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. CpS 708/1947;
- ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Per quanto riguarda le comunicazioni relative alla **"gente di mare"** il Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2008 sulle comunicazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro marittimi ha sancito che **le comunicazioni telematiche sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali previsti dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 38/2000 (INAIL – IPSEMA: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) nonché del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN).**

Allo scopo di garantire la **pluriefficacia** delle **comunicazioni inviate all'INPS** da parte dei **datori di lavoro domestico** la Legge n. 2/2009 impone all'INPS l'onere di trasmettere le comunicazioni semplificate al Ministero del Lavoro, ai Servizi Informatici Regionali, all'INAIL e alla Prefettura – UTG (per i lavoratori extracomunitari); a tal fine dovranno essere mantenute da parte dell'INPS le stesse modalità e gli stessi standard previsti dal Decreto Interministeriale del 30.10.2007.

RETTIFICA – ANNULLAMENTO

Il soggetto abilitato che effettua la comunicazione telematica tramite l'invio del file XML o tramite la compilazione del form on line ha la possibilità di annullarla o rettificarla. L'annullamento di una comunicazione è previsto:

- per qualsiasi motivazione prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione;
- per il mancato verificarsi dell'evento oggetto della comunicazione. La comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro può essere annullata entro la data prevista di inizio rapporto.

Per l'annullamento di una comunicazione attraverso il form on line occorre individuare, mediante il codice univoco di comunicazione, la comunicazione da annullare ed utilizzare la funzione di annullamento prevista dall'applicativo.

Per effettuare l'annullamento mediante l'invio del file XML occorre inviare un'altra volta il modulo di comunicazione che si intende annullare, con l'indicazione della tipologia di comunicazione "annullamento" ed inserendo il "codice di comunicazione precedente".

Premesso che il corretto utilizzo dell'invio informatico previene qualsiasi possibilità che la comunicazione sia priva degli elementi essenziali previsti dalla legge (nei "moduli" contrassegnati da *) può verificarsi che la comunicazione contenga indicazioni errate.

Nel caso in cui l'errata indicazione riguardi i dati non essenziali, il soggetto abilitato può effettuare la rettifica nei seguenti modi:

mediante il form on line occorre individuare, attraverso il codice univoco di comunicazione, la comunicazione da rettificare e provvedere ad effettuare le necessarie correzioni;

mediante l'invio del file XML occorre inviare un'altra volta il modulo di comunicazione rettificata, con l'indicazione della tipologia di comunicazione "rettifica" ed inserendo il "codice di comunicazione precedente".

Nel caso in cui l'errata indicazione riguardi uno degli elementi essenziali della comunicazione, riscontrato attraverso il controllo della ricevuta rilasciata dal servizio informatico, è possibile intervenire con una comunicazione di rettifica nel più breve tempo possibile e comunque entro i 5 giorni successivi.

Al termine della procedura di rettifica, la nuova comunicazione sostituisce la comunicazione rettificata, mantenendone la data di invio. A seguito di una comunicazione di rettifica il sistema informatico rilascia un nuovo codice di comunicazione, utilizzabile per un'eventuale nuova rettifica o annullamento.

Si evidenzia che una comunicazione annullata non può essere oggetto di rettifica.

SANZIONI

Come noto la Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) non ha previsto nulla di nuovo con riferimento alle sanzioni stabilite dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 276/2003 per la violazione degli obblighi di comunicazione di assunzione e cessazione di rapporto di lavoro. Pertanto le sanzioni ivi previste ed applicate ai vecchi precetti (come chiarito con Circolare del Ministero del Lavoro n. 37 del 24.11.2003) trovano applicazione anche con riferimento alla violazione dei nuovi adempimenti a far data dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2007). A decorrere dal 11.01.2008, in relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione della trasformazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa, è applicabile anche la sanzione ad esso correlata.

Si rammenta che le condotte punibili alle quali applicare il sistema sanzionatorio vigente sono riconducibili alle sole seguenti fattispecie:

- ✓ omesso invio della comunicazione;
- ✓ invio tardivo della comunicazione.

In relazione all'entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni telematiche (dal 1° marzo 2008) si precisa che il sistema informatico predisposto sarà in grado di:

- a) rilasciare una ricevuta contestuale avente data certa di trasmissione - che attesta l'avvenuto adempimento dell'obbligo - quando la comunicazione è effettuata compilando tutti i campi, nelle forme e con le modalità indicati nel Decreto Interministeriale. Tale ricevuta, oltre ad essere conservata dal soggetto abilitato, è messa a disposizione degli organi ispettivi, unitamente alla comunicazione per intero;
- b) rilasciare la medesima ricevuta anche nel caso di utilizzo del modulo "Unificato Urg" per cause connesse ad esigenze produttive. In questo caso l'esatto adempimento dell'obbligo si realizza solo dopo l'invio del modulo "Unificato Lav" al servizio competente nel primo giorno utile successivo e comunque non oltre 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro;
- c) rilasciare un'attestazione comprovante il mancato funzionamento dei servizi informatici che non permette l'invio telematico della comunicazione. In tal caso l'adempimento dell'obbligo è comprovato dall'invio del modulo "Unificato Urg" al fax service messo a disposizione dal Ministero del Lavoro o dalle Regioni. Anche in tal caso entro il primo giorno utile (da identificare con il momento nel quale viene ripristinato il malfunzionamento) il datore di lavoro dovrà inviare la comunicazione telematica al servizio competente utilizzando il modulo "Unificato Lav".

Le operazioni di rettifica non sono soggette a sanzioni - in applicazione della previsione contenuta nell'art. 116, comma 12 della Legge n. 388/2000 - configurandosi come mero "errore formale", facilmente comprovabile in sede ispettiva.

Fonte normativa

Decreto Interministeriale del 30.10.2007, di cui all'articolo 4-bis, comma 7, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni

Nota Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 8371 del 21.12.2007 ad oggetto "Disposizioni attuative del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, di cui all'articolo 4-bis, comma 7, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni"

Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2008 sulle comunicazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro marittimi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008

Legge n. 2 del 28.01.2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Nota Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16.02.2009 ad oggetto "Nota di chiarimento sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico (D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2)"